



TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr.ssa Luisa Bettio,	Presidente relatore
Dr.ssa Pierangela Congiu,	Giudice
Dr. Pierfrancesco Bazzega,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **12/18** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE s.r.l., ha depositato un ricorso, ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f.,;

dato atto che con atto depositato l'1.03.19 è stata rinunciata la domanda di concordato, dato atto che, anche alla luce delle recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 6649/18), la rinuncia determina la improcedibilità della domanda;

rilevato, tuttavia, che la stessa presentazione di una domanda di concordato palesa lo stato di insolvenza dell'istante;

considerata, inoltre, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 7 L. Fall. (cfr. Tribunale di Milano n. 217 del 22.03.17);

P. Q. M.

DICHIARA la improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura concordataria presentata da OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE s.r.l.

Si comunichi al debitore, ai Commissari e al Pubblico Ministero affinché valuti l'opportunità di attivarsi anche ai sensi dell'art. 7 della L. Fall. .

Rovigo, 07.03.19

Il Presidente e rel.
Dott.ssa Luisa Bettio

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 8 MAR 2019
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra

